

## CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

2015年特別課

La Corte, così composta:

1 Dott. Rita

MAJORE

Presidente

生物 有种 国际期间

2. Dott. Francesca

ROMANO

Consigliere

3 Dott. Antonio

**GIGLIO** 

Consigliere rel.

esaminati gli atti del procedimento n. 1392/09 R.G., vertente

tra

Caravella e Claudia Pizzurro, giusta procura a margine del reclamo;

Per la company de la company de

INMERIA - UNIPERSONALE

= reclamata

avverso il decreto 4/12.11.2009 del Tribunale di Paola, sez. fallimentare, che ha respinto le istanze di fallimento avanzate dalla contacto s.p.a. e dall' Entre Ascersionesi pi Cosenza nei confronti della una s.r.l., ha emesso il seguente

医克雷克特特克斯特特克斯

## DECRETO

在1967年中,1967年中,1977年中國國際共產黨中共2017年中共2017年時間開發的新聞時期

rilevato che il primo giudice ha disatteso le due istanze di fallimento dichiarando di aderire alla "esegesi fana propria dalla maggior parte della giurisprudenza di merite" secondo cui il creditore ricorrente, in sede di istanza di fallimento, deve "individuare il proprio debitore in termini non solamente di impresa commerciale insolvente, hensi di impresa commerciale insolvente che abbia avuto, nel periodo temporale rilevante, impresa commerciale insolvente che abbia avuto, nel periodo temporale rilevante, almeno uno del parametri di attivo patrimoniale, ricavi e debiti superiore alle soglie indicate dalla legge"; tale onere, secondo il tribunale, "può ritenersi integrato anche ove il creditore affermi la fallibilità dell'impresa medesima, così richiamando per relationem i parametri stabiliti dalla legge", ma nel caso in esame non sarebbe stato relationem i parametri stabiliti dalla legge", ma nel caso in esame non sarebbe stato assolto, in quanto "nessuno dei due creditori istanti si è fatto carico di allegare che la IPM s.r.l, unipersonale sia impresa fallibile per avere superato il limite dimensionale sia IPM s.r.l, unipersonale sia impresa fallibile per avere superato il limite dimensionale sia

con una perdita di esercizio, nel 2007, di oltre € 200.000: ne consegue che, in due esercizi su tre, risultano abbondantemente superati tutti i parametri previsti dalla legge (uno solo dei quali è sufficiente per la assoggettabilità a fallimento).

d) non è di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di fallimento la previsione dell'art. 15 co. 9 L.F., che esige a tale fine un ammontare di debiti scaduti di almeno 30,000 euro, atteso che, pur non essendo stata nello specifico acquisita una situazione patrimoniale aggiornata (non avendo a ciò provveduto ne il debitore, né il tribunale), il superamento della soglia già si evittore dall'ammontare complessivo dei crediti azionati dai creditori istanti (6 28.643,35, somma dei due crediti indicati nei ricorsi) maggiorato dei numerosi crediti scaduti risultanti dalle visure dei protesti in attl (assegni scoperti per im importo complessivo di oltre € 37.000 nell'anno 2007 e di oltre € 54.000 nell'anno 2008: v. visura al 20.1.2009 allegata al fascicolo dell'Arcidiocesi di Cosenza e visura al 4.12.2009 prodotta dalla Grimaldi s.p.a., da cui si evince che i protesti sono rimasti invariati): di tali crediti occorre tenere conto, ai fini del limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 L.F., essendo evidente che la norma, nel riferiusi alla presenza di faptin caduti f non pagan?" di importo "complex fivemant" non inferiore at euro 30.000,00 quali "rifultaliti dagli att dell'istruttoria prefallindhiare' impone di tenere donto non solo delle pretess allegate dai creditori istanti, ma di tutti i debiti scaduti e non pagati esistenti a momente della decisione quali emergenti dalle complessive risultanza dell'istrutoria; ne varrebbe obiettare che la sussistenza ddi protesti hon sarebb indice sufficiente della perdufante esistenza dei relativi debiti dovendo rilevars che, nel cuso apecifico, i protesti lisalgono tutti ad epoca assai prossima alle istanze di fallimento, e che la debitrice non ha dimostrato l'avvenuto pagamento del titoli, la cui mancata estinzione può desumersi dal fatto stesso della perdurante iscrizione dei protesti (in proposito non è superfluo evidenziare che l'art. 4 della legge del 12 febbraio 1955, n. 77 prevede: "il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3- bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietonzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto il cui al comma 5"):

cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 L.F."; ne il superamento delle soglie dimensionali sarebbe, a detta del primo giudice, "evincibile dalla documentazione prodotta e acquisita":

ritenuto che, come rilevato dalle reclamanti, entrambi gli assunti sono errati, in

quanto:

- per consolidata e condivisibile giurisprudenza, grava sul debitore l'onere della prova della sussistenza dei requisiti esonerativi di cui all'art. 1 L.F. [la questione è stata vagliata anche dal giudice delle leggi: cfr Corte Cost. 198/09, che ha ritenuto in parte non fondati e in parte inammisssibili i dubbi sollevati al riguardo, rilevando che "la fissazione di oggettivi e predeterminati criteri quantitativi, volti a delimitare precisamente il novero dei soggetti estranei alla disciplina del fallimento, è - a fronte di una pregressa disciplina che ancorava alla incerta, e priva di inequivoci termini di riferimento, qualificazioni soggettiva di piccolo imprenditore > Il regulsito per la assoggettubilità ul fallimento o meno dell'operatore commerciale - nella specie conforme principio di « semplificane la disciplina attreverso la estensione dei soggetti esorerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedire applicabili alle comerquersia in materia > (art. ), comma 6, lettera d.), numuro 1, della legge n. 89 del 2005)"; e rilevando altresi che "'eventuale ribaltamento dell'onere probatorfo/sul creditore istante of sul/pubblico ministero rendere po spesso impossibile per costoro onenere l'accoglimento della sistanza di fallimento da loro proposta"; oltra al fatto che "nella materia fallimentare " un ampio potere di Indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante (ari. 15. quarto comma, e art. 1. secondo comma, lest. b, della legge fallimentara). di per sè strumento idoneo ad evitare, nei limiti di quanto ragionevolmente dovuto. la possibilità che siano dichiarati fallimenti che, date le caratteristiche del debitore, sarehbero ingiustificati"];
- è quindi onere dell'imprenditore di cui viene chiesto il fallimento dimostrare di non oltrepassare le soglie dimensionali di cui all'art. 1 L.F., senza che alcuronere contrario, anche di mera "allegazione", possa ritenorsi gravante sui creditore istante (onere che, peraltro, dovrebbe ritenersi soddisfatto con la presentazione stessa dell'istanza di fallimento, che implica necessariamente la
  - la assoggettabilità a fallimento, nel caso specifico, è desumibile non solo del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul debitore ma contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato - dalle stesse risultanze della documentazione versata in atti (su iniziativa dei creditori e non del debitore, né del tribunale), e in particolare dal bilancio 2007, recante anche: dati di chiusura del 2006, da cui si evince che in tali esercizi, rientranti nel tro antecedenti la presentazione dell'istanza di fallimento (2009), la IPM s.c.l. risulta avere avuto: (1) un attivo patrimoniale di complessivi 6 598,606 31 31 dicembre 2006 e di 6 524,713 al 31 dicembre 2007; (2) ricavi lordi per complessivi € 384.919 al 31 dicembre 2006 ed € 299.119 al 31 dicembre 2007: - 400 car -1 21/12/2006 e ner € 653.046 al 31 dicembre 2007.

ritenuto che da quanto precede discende, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Paola, la sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità a fallimento. aneso che.

• l'impresa non possiede congiuntamente i tre requisiti di esenzione previsti dalla

• esistono plurimi crediti, assistiti da titolo esecutivo, che superano la soglia di €. norma ed è, pertanto, soggetta al fallimento,

· è stata esperita infruttuosamente l'azione esecutiva individuale (v. copia del 30.000, prevista dall'art. 15 della L.f.; verbale di pignoramento negativo del 23.1.2009, all. 9 fasc. Grimaldi, da cui si evince

· la società ha registrato, mell'anno 2007, una perdita di esercizio considerevole phe lo stabilimento risultava chiuso); coltre 200,000 epro), un ejevato indebitamento complessivo (E 653,000, pari a offre il doppio dev crediti esigibili) e vina situazione patrimoniale negativa († 148,109 euro): (

esistono numerosi protesti per gli anni 2007-2008 (situazione remasta invuriata ner tutto l'arco del 2009, come si evince dal raffronto delle visure alle date del 20 gennaio e del 4 dicembre di tate anno, a dirnostrazione della non transitorietà dello stato

· sussiste una situazione di impolenza economica a strutturale irreversibile nella considerazione: - D della pluralità dei protesti; - ID del manesto pagamento di debiti di insolvenza); modesti importi; III) dell'infruttuoso tentativo di recupero in sede esecutiva; dall'assenza di un adeguato attivo patrimoniale rispetto all'entità complessiva dei debiti; - V) della chiusura dello stabilimento, risultante dal verbale di pignoramento negativo, e indicativo dell'interruzione dell'attività d'impresa (produzione industriale di prodotti di

panetteria);

• l'impresa IPM s.r.), deve essere dunque dichiarata fallita;

data la novità e l'opinabilità delle questioni trattate, ricortono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;

Rimette gli atti al Tribunale di Paola per la dichiarazione di fallimento dell'impresa 1886 S.R.L. - UNIPERSONALE, sedente in Fastello (CS). Coda

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado. Si comunichi.

Catanzaro, 26 gennaio 2011

JUHN'S

IL PRESIDENTE Rita Major€

🔏 richianta del .